

N. 565/2024 V.G.



Tribunale Ordinario di Venezia

Il Presidente f.f.

Letto il ricorso presentato da D _____ s.r.l., in persona dell'amministratore unico _____, rappresentata e difesa dall'avv. _____ e dall'avv. Paolo Dal Soglio, per la nomina di un collegio arbitrale composto da tre membri cui devolvere la cognizione dell'azione sociale di responsabilità deliberata dall'assemblea dei soci di D _____ s.r.l. il 31.1.2024.

Rilevato che:

l'assemblea dei soci in data 31.01.2024 ha votato a maggioranza l'azione sociale di responsabilità contro il sig. _____ in relazione a due condotte poste in essere da quest'ultimo asseritamente in violazione dei doveri di diligente gestione;

l'art. 25 dello statuto della società prevede che *"25.1. Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori, liquidatori e sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio arbitrale, composto da tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale o ove ha sede la società.*

25.2. Il Collegio arbitrale deciderà secondo le norme di diritto e secondo la procedura di rito di cui al codice di procedura civile; si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 del decreto legislativo del 17 gennaio 2003, n. 5.

25.3 Il Collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato";

l'azione ex art. 2393 c.c. rientra tra le controversie suscettibili di arbitrato in quanto non vertenti su diritti indisponibili o per le quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero;

sussiste la competenza del Presidente del tribunale in virtù dell'espressa previsione statutaria e non trova applicazione l'art. 5 D.Leg. 168/2003, il quale prevede che nelle materie attribuite alla competenza della sezione specializzata in materia di imprese, laddove prevista la



competenza del Presidente del tribunale essa deve intendersi riferita al presidente della medesima sezione, posto che tale norma riguarda di ipotesi di competenza previste dalla legge, mentre quest'oggi il potere di nomina deriva dalla volontà dei contraenti;

l'art. 5 citato D.Leg. 168/2003 si riferisce ai casi in cui non esista una clausola arbitrale e, quindi, valgano le ordinarie competenze di legge, ovvero quando, nell'inerzia del soggetto estraneo designato dalle parti alla nomina degli arbitri, ci si debba rivolgere al Presidente del tribunale (del luogo ove ha sede la società) come previsto dall'art. 838 bis, secondo periodo 2° comma, e dall'art. 810, comma 4°, c.p.c., operando in questi casi la sostituzione da parte del presidente della sezione specializzata;

quando le parti, che avrebbero potuto prescegliere qualsiasi altro organo, abbiano assegnato il potere di nomina degli arbitri all'autorità giudiziaria, indicando il Presidente del tribunale ove ha sede la società come il soggetto deputato a tal fine, non opera la sostituzione ex art. 5 D.Leg. 168/2003 in quanto la fattispecie è interamente regolata dall'accordo delle parti raccolto nella clausola compromissoria;

ricorrono i presupposti di cui all'art. 809, comma 3° e dell'art. 810 c.p.c., affinché il Presidente del tribunale provveda alla nomina richiesta, tenuto conto della competenza territoriale, della circostanza che la convenzione di arbitrato non è manifestamente inesistente e non prevede manifestamente un arbitrato estero.

P.Q.M.

Visto l'art. 810, commi 1° e 2°, c.p.c., il Presidente f.f. così dispone:

1. nomina quali arbitri per la risoluzione della controversia di cui sopra il prof. avv. _____, l'avv. _____ e l'avv. _____, mandando alla ricorrente per la notifica del presente decreto agli arbitri nominati ed alla controparte entro venti giorni dalla comunicazione del presente decreto;
2. manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito, ivi compresa, ai sensi dell'art. 810, comma 3°, c.p.c., la comunicazione della nomina alla segreteria della Presidenza di questo Tribunale ai fini della notizia della nomina sul sito web del Tribunale di Venezia.

Venezia, 20.2.2024

Il Presidente f.f.
Dott. Roberto Simone

